

Legge regionale 04 agosto 2003, n. 41**Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei toscani all'estero). (2)**

(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13.08.2003)

INDICE

- Art. 01 - (Modifiche all'articolo 3 della l. r. 19/1999)
Art. 02 - (Modifiche all'articolo 4 della l. r. 19/1999)
Art. 03 - (Inserimento dell'articolo 4 bis della l. r. 19/1999)
Art. 04 - (Inserimento dell'articolo 5 bis della l. r. 19/1999)
Art. 05 - (Modifiche all'articolo 6 della l. r. 19/1999)
Art. 06 - (Modifiche all'articolo 8 della l. r. 19/1999)
Art. 07 - (Sostituzione dell'articolo 9 della l. r. 19/1999)
Art. 08 - (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l. r. 19/1999)
Art. 09 - (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 19/1999)
Art. 10 - (Modifiche all'articolo 11 della l. r. 19/1999)
Art. 11 - (Modifiche all'articolo 12 della l. r. 19/1999)
Art. 12 - (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l. r. 19/1999)
Art. 13 - (Modifiche all'articolo 13 della l. r. 19/1999)
Art. 14 - Norma finanziaria

Art. 01

(Modifiche all'articolo 3 della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 02

(Modifiche all'articolo 4 della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 03

(Inserimento dell'articolo 4 bis della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 04

(Inserimento dell'articolo 5 bis della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 05

(Modifiche all'articolo 6 della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 06

(Modifiche all'articolo 8 della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 07

(Sostituzione dell'articolo 9 della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 08

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 09

(Modifiche all'articolo 10 della l. r. 19/1999)

omissis (1)

Art. 10

(Modifiche all'articolo 11 della l. r. 19/1999)

omissis (I)

Art. 11
(Modifiche all' articolo 12 della l. r. 19/1999)

omissis (I)

Art. 12
(Inserimento dell' articolo 12 bis nella l. r. 19/1999)

omissis (I)

Art. 13
(Modifiche all' articolo 13 della l. r. 19/1999)

omissis (I)

Art. 14
Norma finanziaria

1. Ai rimborsi spese e alle competenze dovuti ai componenti degli organismi di cui all' articolo 9 bis della l.r. 19/1999 , introdotto dall' articolo 8 della presente legge, e all' articolo 12 bis della l.r. 19/1999 , introdotto dall' articolo 12 della presente legge, quantificati in 40.000,00 euro, si fa fronte per gli anni 2004 e 2005 con la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:
annualità 2004, in diminuzione:UPB 121 "Interventi in favore dei Toscani all'estero - spese correnti" per euro 40.000,00;
annualità 2004, in aumento:UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" per euro 40.000,00;
annualità 2005, in diminuzione:
UPB 121 "Interventi in favore dei Toscani all'estero - spese correnti" per euro 40.000,00;annualità 2005, in aumento:UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" per euro 40.000,00.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Note

1. Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 aprile 1999, n. 19 .
2. Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26, art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:
"Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all'adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati " e dall'articolo 56, comma 2 che qui riporta:
" 2. Fino alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11,12, e 12 bis della l.r. 19/1992".